



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili – Udienza pubblica del 9 luglio 2024
Causa n. 17140/2019 R.G. Rel. Cons. Annalisa Di Paolantonio

Ricorrente: lavoratrice XXX

Controricorrente: società datrice yyy

Conclusioni scritte del P.M. IL PROCURATORE GENERALE

La ricorrente è stata licenziata con lettera pervenuta al suo indirizzo il 10 settembre 2015, ricevuta personalmente.

Ella non ha impugnato il licenziamento nei successivi sessanta giorni come prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966.

Nel giudizio promosso con ricorso depositato il 9 novembre 2016 ella ha poi dedotto di non avere tempestivamente impugnato il licenziamento perché nel momento in cui ha ricevuto la lettera di licenziamento si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere; stato confermato dal c.t.u. nominato dal giudice di primo grado secondo il quale la ricorrente «all'epoca dell'assenza dal servizio e del conseguente licenziamento non era in condizioni di intendere e volere a causa di un episodio psicotico breve ad oggi singolo che, dall'estate 2015 fino a maggio 2016 non permise la formazione di una volontà cosciente, in particolare nel comprendere e contrastare adeguatamente il grave pregiudizio che le derivava dai comportamenti omissivi attuati nei confronti del lavoro».

Sia il giudice di primo grado che il giudice d'appello hanno respinto il ricorso della ricorrente per intervenuta decadenza dal diritto all'impugnazione del licenziamento, ex art. 6 legge n. 604 del 1966.

La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello.

Con ordinanza interlocutoria n. 20857 del 2022 la Sezione Lavoro della Corte, all'esito della camera di consiglio del 27 aprile 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione della trattazione in pubblica udienza osservando, per quel che rileva: «..una recente ordinanza di Questa Corte (Cass. n. 12658 del 2018) sembra paventare la possibilità che, qualora dalla comunicazione di un atto inizierebbe a decorrere un termine il cui inutile spirare potrebbe arrecare un pregiudizio al destinatario, l'incapacità del destinatario stesso dovrebbe trovare tutela, in un'ottica di equiparazione dell'atto commissivo dell'incapace naturale a quello omissivo pregiudizievole per il medesimo»; e che «se è vero che l'elemento psichico (dolo o colpa imputabile al destinatario) non rileva ai fini della conoscenza e, quindi, della efficacia dell'atto, tuttavia, qualora la conoscenza soggettiva della ricezione da uno stato di incapacità naturale temporaneo, dimostrato processualmente, non può escludersi una lettura delle norme che operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali e il diritto alla salute dei soggetti interessati, costituzionalmente garantito .. esigenza .. ancora più pressante lì dove l'atto recettizio abbia una particolare configurazione teleologica, quando cioè, come accade per il verificarsi di una decadenza che precluda l'impugnativa del licenziamento, sia finalizzato all'esercizio del diritto di difesa connesso alla tutela del posto di lavoro».

Con ordinanza n. 27483 del 2023, resa all'esito della pubblica udienza del 14 settembre 2023, la Corte, richiamando le considerazioni già

svolte nell'ordinanza n. 20857 del 2022 e aggiungendo che «l'applicazione rigida della presunzione di conoscenza degli atti ricettizi posta dall'art. 1335 cod.civ. risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 35 Cost.», ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della seguente questione, ritenuta di massima importanza: «se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l'atto sia giunto all'indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ. in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa».

Le Sezioni unite della Corte sono chiamate a pronunciarsi su tale questione. Una questione che riguarda nel caso di specie un licenziamento ma la cui soluzione è destinata a rilevare, oltre che in tutti gli altri casi nei quali il legislatore ha posto a carico del lavoratore l'onere di impugnare gli atti datoriali (cfr. art. 32 legge n. 183 del 2010, cd. Collegato lavoro), in tutti i casi di «atti ricettizi», intesi come gli atti destinati a modificare o eliminare una situazione attiva del terzo, creare o modificare una sua situazione passiva, creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico fondamentale, del quale egli sia partecipe e nei quali l'elemento della «recettizietà» funge da strumento di tutela del terzo interessato in relazione agli effetti limitativi che la dichiarazione svolge nei suoi confronti.

Come ricordano anche le ordinanze di rinvio e di rimessione, l'orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidato della Corte esclude che l'«incapacità naturale» possa incidere sulla validità e l'efficacia degli atti recettizi, e così del licenziamento (così, espressamente, tra le sentenze massimate, Cass. nn. 3068 del 1975, 352 del 1979, 5563 del 1982, 3612 del 1985, n. 2197 del 1987, n.

5279 del 1989, tutte richiamate più di recente da Cass. n. 5545 del 2007).

Si legge, ad esempio, in Cass. n. 3612 del 1985 che «la validità o l'efficacia degli atti recettizi (tra i quali rientra il licenziamento) prescinde .. dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, in quanto la disciplina di tali atti – in ordine ai quali il legislatore si è dato cura di dettare regole (art. 1335 c.c.) che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e determinarsi di conseguenza - è informata al principio dell'affidamento, mentre l'art. 428 c.c. prevede l'annullabilità soltanto degli atti unilaterali che siano stati posti in essere dalla stessa persona in stato di incapacità naturale»).

In termini analoghi si legge nella successiva sentenza n. 5545 del 2007 che «il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di licenziamento, che la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, fissa per l'impugnazione del licenziamento stesso da parte del lavoratore, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza e come tale, insuscettibile, a norma dell'art. 2964 c.c., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione, senza che a termini dell'art. 1335 c.c., possano rilevare le condizioni soggettive del destinatario, ed in specie la sua capacità di intendere e di volere, salva la tutela nei limiti dell'art. 428 c.c.. Peraltro la validità o l'efficacia degli atti recettizi (fra i quali rientra il licenziamento) prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, atteso che la disciplina di tali atti - in ordine ai quali il legislatore si è dato cura di dettare regole (art. 1335 cit.) che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza

- è informata al principio dell'affidamento e che l'art. 428 c.c. prevede l'annullabilità soltanto degli atti unilaterali posti in essere dallo stesso incapace naturale ... ».

La stessa ordinanza citata dalla Sezione rimettente, n. 12658 del 2018, ribadisce in termini netti che tutti gli atti unilaterali recettizi producono i loro effetti a prescindere dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, e che gli artt. 2334 e 1335 cod.civ. privilegiano il principio della certezza giuridica della loro conoscenza, indipendentemente dalla capacità degli stessi destinatari di apprezzarne il valore e di determinarsi di conseguenza, lasciando poi alle previsioni dell'art. 428 cod.civ. la tutela dell'incapace – tutela, si osserva incidentalmente, che l'ordinanza non si spinge ad affermare riguardi anche i comportamenti omissivi -. Quel che rileva, dunque, afferma l'ordinanza in altri termini, non è la conoscenza effettiva dell'atto da parte del debitore destinatario ma la sola conoscenza legale prodottasi in conformità alle previsioni di cui all'art. 1334 e 1335 cod.civ.

Come anticipato in apertura, a fronte del consolidato orientamento di legittimità, la Sezione rimettente, a partire dal caso concreto di acclarata incapacità naturale della ricorrente prima e al momento della ricezione della lettera di licenziamento, chiede alle Sezioni unite di rivalutare il proprio orientamento e verificare se sia possibile una lettura degli artt. 428 e 1335 cod.civ. diversa da quella data sin qui, che «operi un bilanciamento tra il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento rapporti negoziali da un canto, e il diritto alla salute (art. 32 Cost.) dei soggetti interessati, costituzionalmente garantito» e che si faccia carico dell'esigenza di garantire effettività al diritto di difesa connesso alla tutela del posto di lavoro (art. 24 e 35 Cost.)».

Il licenziamento è atto unilaterale ricettizio, che costituisce esercizio di un diritto potestativo.

Secondo l'art. 1334 cod.civ. gli atti unilaterali - destinati a persona determinata - producono effetto dal momento in cui giungono «a conoscenza» della persona cui sono destinati.

La dichiarazione, dunque, viene ad esistenza quando è emessa e diviene efficace quando entra in termini oggettivi nella sfera di conoscenza del destinatario, nonostante non sia necessaria al fine alcuna forma di collaborazione da parte sua.

L'art. 1335 - di rubrica «Presunzione di conoscenza» - specifica, poi, il contenuto dell'art. 1334 equiparando alla «conoscenza effettiva» la «conoscibilità» (oppure, secondo altri, fonda sulla conoscibilità una presunzione di conoscenza) e rendendo quest'ultima oggetto di una presunzione *iuris tantum*, lì dove dispone che ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona «si reputa» conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario «se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia».

La *ratio* ispiratrice di quest'ultima norma, secondo la Relazione al codice, va individuata nella necessità di rendere più agevole per il dichiarante la prova della conoscenza della dichiarazione da parte del destinatario nel caso di dichiarazioni a percepibilità differita, nei quali la ricezione non è contestuale all'emissione.

La *ratio* anzidetta si è tradotta, come già anticipato, nell'equiparazione della «conoscenza» all'«astratta conoscibilità» e nel rendere quest'ultima oggetto di presunzione *iuris tantum*: con l'effetto di esonerare il dichiarante dalla difficile prova della conoscenza del destinatario e al contempo di impedire al destinatario di far valere il difetto di conoscenza imputabile ad un mancato uso dell'ordinaria diligenza.

Si può affermare, dunque, che la conoscenza di cui all'art. 1335 cod.civ. è conoscenza di tipo legale e non naturalistico (come si legge in Cass. n. 2290 del 1987), massimamente improntata alla tutela dell'affidamento del dichiarante; e ciò in ragione del fatto che l'atto unilaterale dichiarativo non postula per la sua perfezione un comportamento volontario di collaborazione da parte del destinatario. Così ricostruito, in sintesi, il rilievo ed il significato assegnato dagli artt. 1334 e 1335 alla «conoscenza» ai fini della produzione di effetti dell'atto ricettizio, il problema che si ri-propone in questa controversia è se l'incapacità naturale del destinatario possa impedire l'effetto della conoscenza presunto dalla norma, valendo quale causa non colpevole di impossibilità di avere notizia della dichiarazione.

La Corte, in altri termini, è chiamata a risolvere il conflitto tra l'interesse del dichiarante a realizzare sempre e comunque gli effetti dell'atto unilaterale e l'interesse del destinatario a tutelarsi da tali effetti, in particolare quando siano destinati ad incidere negativamente sulla sua sfera giuridica e siano previsti termini di decadenza per contrastarli.

Conflitto che fino ad oggi è sempre stato risolto dalla Corte a favore del mittente, assegnando maggior valore alle esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici iscritte nella *ratio* del 1335 cod.civ.

A tale conclusione, d'altro canto, induce la stessa formulazione dell'art. 1335, «se questi – il destinatario; n.d.r. – non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia», che evoca, da un lato, l'esistenza di un impedimento oggettivo, qual è di norma quello che determina l'impossibilità, e dall'altro, la mera conoscibilità, quale solo è garantita dalla «notizia» dell'arrivo all'indirizzo di una comunicazione: oggettività e conoscibilità che sembrano escludere il rilievo dello stato soggettivo di incapacità naturale.

Considerato, ad ogni buon conto, qual è l'«interesse» alla cui protezione mira la lettura dell'art. 1335 cod.civ. di cui si discute, si tratta di verificare se tale lettura si armonizzi con altre disposizioni dell'ordinamento che involgono la tutela del medesimo interesse.

Ci si riferisce, innanzi tutto, all'art. 428 cod.civ., dettato specificamente a tutela dell'incapace naturale. Disposizione che gli garantisce tutela solo nei limiti degli «atti» e dei «contratti» posti in essere, non degli atti omessi; e la fornisce, peraltro, solo a certe condizioni - tra le quali, per quel che più rileva, il rispetto dell'incolpevole affidamento del destinatario e della controparte - ed in una certa misura - prevedendo, cioè, non la nullità/inefficacia dell'atto o del contratto posto in essere dall'incapace naturale, ma il regime di stabilità provvisoria e condizionata che contrassegna l'annullabilità, destinato peraltro a risolversi in tempi certi, che prescindono dallo stato di incapacità naturale, entro cinque anni dal compimento dell'atto o del contratto (art. 428, penult.comma).

E ci si riferisce, ancora, al regime della «decadenza», che, com'è noto, esclude qualunque rilievo allo stato di incapacità naturale sul decorso del relativo termine (artt. 2964 e 2966 cod.civ.).

Non v'è dubbio, infatti, che la lettura dell'art. 1335 cod.civ. di cui si discute, superi la lettera e la portata dell'art. 428 cod.civ. Da un canto, perché amplia le ipotesi di condotte giuridicamente rilevanti che il legislatore ha ritenuto di tutelare. Dall'altro, perché collega all'incapacità naturale l'inefficacia dell'atto ricettizio, destinata a perdurare a tempo indefinito, fino a che tale stato non cessi.

E non v'è dubbio, ancora, che tale lettura finisca per contrastare l'operatività dell'istituto della decadenza - ciò che costituisce, in effetti, l'obiettivo principale di tale lettura, come già detto - e, con essa, la sua *ratio* di garantire la sicurezza e la certezza dei traffici giuridici; oltre che aprire, detto per inciso, significativi problemi di

ordine pratico legati alla necessità di acquisire prova di uno stato - l'incapacità naturale - a prima vista difficile da valutare *ex post* e ancor più da collocare temporalmente con esattezza; ciò che diverrebbe dirimente atteso che uno stato di incapacità sopravvenuto immediatamente dopo che la dichiarazione è pervenuta all'indirizzo sarebbe irrilevante ai fini della decadenza.

Con riguardo, ancora, alla necessità prospettata dalla Sezione rimettente di dare dell'art. 1335 c.c. un lettura che bilanci il diritto al legittimo affidamento dei contraenti nello svolgimento dei rapporti negoziali con il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e gli altri diritti di pari rango che nella fattispecie concreta sono ad essa connessi (artt. 24 e 35 Cost.), si osserva che ammettere che l'incapacità naturale, nei termini sopra intesi, possa condizionare sempre e comunque l'efficacia dell'atto di licenziamento, a promozione e tutela dei diritti costituzionali alla salute, al lavoro ed alla difesa in giudizio, significa, a prima vista, piuttosto che realizzare un bilanciamento tra interessi contrapposti, determinare il sacrificio integrale degli interessi di una parte, il dichiarante, della sua l'autonomia negoziale e del suo legittimo affidamento, alla quale pure sono ormai riconosciute ascendenze costituzionali, in particolare, nel caso all'esame, nell'art. 41, che tutela l'iniziativa economica.

Sembra potersi affermare, in conclusione, che la lettura tradizionale dell'art. 1335 cod.civ. - cui aderisce da sempre la giurisprudenza di legittimità - sia a tutt'oggi preferibile; vuoi perché maggiormente compatibile con la natura degli atti unilaterali e la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 cod.civ.; vuoi perché meno distonica con le altre disposizioni di tutela dell'incapace di cui si è detto sorta; vuoi perché più idonea a garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche.

P.Q.M.

Il Pubblico Ministero rassegna le seguenti conclusioni:

- rigettare il ricorso;

Il sostituto Procuratore Generale
(Stefano Visonà)